

ENTI NON COMMERCIALI

Le Ssd alla luce della riforma dello sport – seconda parte

di Biagio Giancola, Guido Martinelli



Esaminati nel [precedente contributo](#) gli aspetti “civilistici” delle nuove società sportive dilettantistiche per come disegnate dalla riforma dello sport, appare necessario ora verificare quali possano essere le **conseguenze** sotto il profilo fiscale.

Ciò sul presupposto che la **parziale distribuzione di utili** autorizzata dalla legge potrebbe avere effetto anche sulla **disciplina fiscale** sino ad oggi applicata dalle **società sportive dilettantistiche di capitale**.

In via preliminare chiariamo che **la distribuzione parziale di utili viene indicata dalla riforma dello sport come una opzione possibile** (“*gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili*”).

Pertanto, nel caso in cui questa possibilità venisse **espressamente esclusa in statuto**, ovviamente **cadrebbero tutte le considerazioni seguenti** che sono riservate, invece, a quelle società di capitali sportive che **intenderanno usufruire di questa opportunità**.

La prima norma da esaminare è la **possibilità di continuare ad applicare la L. 398/1991**.

Questa norma, nata esclusivamente per le **associazioni sportive dilettantistiche**, ha visto la sua applicazione anche alle società in virtù di quanto previsto dall'**articolo 90 Legge 27 dicembre 2002, n. 289** che **rimarrà in vigore anche successivamente alla entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021**.

Ora sia l'[articolo 1 L. 398/1991](#), che fa espresso riferimento alle **associazioni sportive “senza scopo di lucro”**, che l'**articolo 90 Legge 27 dicembre 2002, n. 289** (“*società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro*”) **sembrerebbero escludere la possibilità di continuare ad applicare, in presenza di distribuzione di utili, la legge in esame**.

È pur vero che l'articolo 8, comma 1 (che, ricordiamo rubrica “**Assenza di fine di lucro**”), indicano che le **società sportive** debbano destinare “**eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio**” ma il **comma 3** (i cui contenuti sono stati descritti nel nostro [precedente contributo](#)) appare come un'eccezione (o, se si preferisce, una deroga) al principio e, pertanto, **escluderebbe la possibilità di applicare la L. 398/1991.**

Ad analoga conclusione si dovrà arrivare facendo riferimento a due altre norme di uso comune da parte delle Ssd.

Ci riferiamo all'**articolo 148, comma 3, Tuir ai fini delle imposte sui redditi, e l'articolo 4, comma 4 ai fini Iva sulla decommercializzazione dei corrispettivi specifici.**

Questo perché **entrambe le norme vincolano la loro applicazione al “divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale”.**

Conferma alla tesi della **non applicabilità** di dette norme alle Ssd che avessero scelto la possibilità di una **distribuzione parziale di utili** si ricava anche dalla previsione dell'[articolo 36, comma 3, D.Lgs. 36/2021](#), laddove, nel prevedere l'assoggettamento ad Iva dei corrispettivi per la **cessione dei contratti degli atleti**, specifica che ai fini dei redditi si potrà applicare l'articolo 148 solo per le **società e associazioni sportive dilettantistiche “senza fini di lucro”**.

L'inciso, che non è presente in altri passaggi del decreto in cui si fa riferimento ai sodalizi sportivi appare **conferma della non applicabilità dell'articolo 148 Tuir alle Ssd con distribuzione di utili.**

Chiarito questo **non vi sono, invece, dubbi che tutte le Ssd, ivi comprese quelle “parzialmente lucrative”, potranno e dovranno applicare la nuova disciplina sul lavoro sportivo dilettantistico, nonché la disposizione di cui all'[articolo 12 del citato D.Lgs. 36/2021](#) laddove si prevede l'inapplicabilità della ritenuta di cui all'[articolo 28 D.P.R. 600/1973](#) sui contributi erogati dal Coni e dagli enti affiliati** (ricordando che l'esonero da ritenuta **non fa perdere la natura di componente positiva di reddito del contributo per le Ssd**); l'imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi e di trasformazione; la presunta natura di spesa pubblicitaria dei corrispettivi per sponsorizzazione fino a euro 200.000; l'esenzione da Iva sulle somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica.

La nostra **società sportiva di capitale potrà comunque sempre godere delle rimanenti agevolazioni** previste per il mondo dello sport dilettantistico che proviamo a riassumere:

- **esclusione da imposta sulla pubblicità** della cartellonistica collocata all'interno di Impianti con capienza non superiore a 3.000 posti;
- **esclusione dall'applicazione della tassa sul bollo** e sulle **concessioni governative**;
- **detrazioni dall'imposta per contributi erogati fino ad un massimo di euro 1.500.** L'articolo 15, comma 1, lett. i-ter consente la **detrazione del 19% dei contributi erogati**

da persone fisiche ad associazioni sportive dilettantistiche fino ad un massimo di euro 1.500 annui;

- **detrazione del 19% delle spese di iscrizione ai corsi fino a euro 210 annui;**
- **riduzione dell'accisa gas metano.**